

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto n.162 del 13 maggio 2010 - d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Caseificio Raimo sas di Amodio Raimo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia, via Ponte della Persica, per l'attività di caseificio, ascrivibile a quelle in deroga di cui all'art. 272 comma 2 D.Legs. 152/06.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 del l'art. 269 e comma 5 art. 272;

che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;

che il legale rappresentante pro tempore della società **Caseificio Raimo sas di Amodio Raimo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia, via Ponte della Persica**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. n. 152/2006, per l'attività di **caseificio**, ascrivibile a quella in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg"**;

che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 16/10/2006 con prot. n. 847639, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

che nella Conferenza di Servizi, tenutasi il 13/01/2010, il cui verbale si richiama:

l'ARPAC ha espresso il proprio parere favorevole, con la prescrizione che la misurazione delle emissioni venga effettuata con cadenza annuale;

l'ASL ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia e del Comune;

che, a conclusione dei lavori, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni suindicate;

DATO ATTO

che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO

di poter, per quanto su esposto, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, autorizzare **alle emissioni in atmosfera** la società **Caseificio Raimo sas di Amodio Raimo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia, via Ponte della Persica**

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
la Legge n.241/90 e s. m. i.;
il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, la società **Caseificio Raimo sas di Amodio Raimo**, con sede legale ed operativa in **Castellammare di Stabia**, via **Ponte della Persica**, alle emissioni in atmosfera - per l'attività di **caseificio**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **“Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg”** - così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	FLUSSO DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Caldaia da 116 KW alim. metano	Attività di cui all'art. 269 comma 14, lettera “C”			

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC;
- provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

- g) comunicare agli enti di cui alla lettera d) la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
- h) effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- i) trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC – CRIA
- l) la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- m) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3 precisare che:

- a) l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- b) la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. demandare all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;

7. notificare il presente provvedimento alla società **Caseificio Raimo sas di Amodio Raimo**

8. inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Castellammare di Stabia, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;

9. inoltrare copia del presente atto alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi